



CONI & FIGB fanno ancora al caso nostro?



Premessa

Il quadro della situazione generale del bridge italiano non è certo dei migliori, nulla di nuovo, ma allora perché non puntare il dito sui responsabili e trovare vie di fuga?

CONI - C'è da ritenere che anche per i prossimi dieci anni le numerose norme antidemocratiche del CONI – vedi sistema elettorale e tutto il resto – rimarranno invariate. Di riformarle non se ne parla proprio. Per il bridge non c'è stata la tanto ventilata svolta "epocale". E' accertato invece che in quest'ultimo ventennio i regolamenti CONI sono stati utilizzati dai nostri "furbetti del quartierino" per fare i propri comodi (!), a scapito dei bridgisti italiani.

FIGB - Inutile continuare a girare intorno al problema ed è altrettanto inutile farsi illusioni: l'attuale carrozzone federale, con i suoi eccessivi costi tra personale, sede, software, ecc. - non consente un adeguato rilancio del bridge in Italia. Il nuovo esecutivo ha davanti a sé una serie di difficoltà pressoché insormontabili, ammesso trovi il coraggio di agire drasticamente. E allora verrebbe da chiedersi a che serve sostenere un ente che sinora ha portato poco o nulla di buono nonostante la pluriennale spremitura delle ASD/bridgisti di questi ultimi anni? Continuare su questa strada è come accompagnare un malato terminale a una sorta di suicidio assistito.

Si possono aggirare questi due pressoché permanenti ostacoli?

Sarebbe forse opportuno iniziare a guardarsi intorno e prendere in considerazione eventuali possibili alternative, intanto guardiamo quello che sta succedendo proprio in questi mesi alle varie associazioni sportive italiane.



Delibera del Consiglio Nazionale del CONI

In data 20/12/2016 il Consiglio Nazionale del CONI ha adottato la delibera n. 1566 con la quale, per la prima volta, individua le Discipline Sportive "riconosciute" come tali dal CONI stesso, discipline la cui pratica consente, a partire dal 2017, di ottenere l'iscrizione del sodalizio sportivo al "Registro CONI", iscrizione necessaria, come noto, non solo ai fini sportivi, ma anche per la fruizione delle agevolazioni tributarie e previdenziali previste dal legislatore a beneficio dello sport dilettantistico.

Lista delle discipline sportive riconosciute dal CONI

il mancato riconoscimento di tutta una serie di discipline e di attività largamente praticate sul territorio nazionale e internazionale (yoga, pilates, burraco, ecc.) sta creando numerosi problemi a molte attuali ASD (**Associazioni Sportive Dilettantistiche**). Di contro, sempre da parte del CONI sono state avallate altre attività (circa 360), che in Italia sono praticate da un esiguo numero di persone (lancio del formaggio, morra, ruzzola ecc.). In questa situazione, pubblicizzare il bridge come disciplina riconosciuta dal CONI non è più da ritenersi un plusvalore. I contributi Coni per il bridge calano di anno in anno, per il 2017 siamo intorno ai 180.000 euro. Pare che il commissariamento ci è costato circa 380.000 euro.

Numerose le proteste e gli inviti al CONI a rivedere le proprie considerazioni, a favore di quelle discipline che sono state escluse in prima battuta.

Al momento è stata accolta soltanto la richiesta di prorogare il termine relativo all'entrata in vigore del succitato elenco al 31/12/2017, lasciando invariato l'elenco delle discipline deliberate il 20/12/2016. Questa decisione non fa altro che rimandare il problema che coinvolge fortemente una grande porzione dello sport di base e degli Enti di Promozione Sportiva.

Nel caso in cui il problema rimanesse senza una soluzione, le conseguenze per gli EPS, e soprattutto per le ASD e SSD attualmente affiliate, sarebbero pesanti perché le realtà associative si troverebbero obbligate ad adottare nuove misure per fronteggiare la situazione.

Ente di promozione sportiva.

Un ente di promozione sportiva è, nell'organizzazione sportiva italiana, un'associazione che ha come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative.

Trasformazione da ASD in APS

Proprio in seguito al mancato riconoscimento quale sport dal CONI alcune attuali ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) gioco forza dovranno trasformarsi in APS (Associazioni di Promozione Sociale). Le ASD bridge dovrebbero attentamente valutare vantaggi e svantaggi tra le due possibilità. Può essere un'alternativa nel caso che si decida di fuoriuscire dal Coni?

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

- sono enti senza scopo di lucro che come attività prelevante hanno l'attuazione di bisogni socialmente rilevanti: sportivi, di natura ideale, culturali, ricreativi;
- possono utilizzare un regime fiscale molto agevolato, che prevede la possibilità di erogare compensi sportivi fino a € 7.500,00 senza che siano considerati reddito;
- possono ricevere erogazioni liberali.

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS)

- sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività di utilità sociale, rivolte ai propri associati sia ai terzi. Queste associazioni promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso attività culturali, ricreative, sportive;
- se affiliate ad ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, possono svolgere attività di somministrazione ai propri soci senza che questa sia considerata attività commerciale;
- si avvalgono prevalentemente di lavoro prestato in forma libera e gratuita dai propri associati, ma possono avvalersi di prestazioni retribuite in caso di particolare necessità;
- se iscritte ad un registro APS, la responsabilità contrattuale dei dirigenti nei confronti di terzi è sussidiaria rispetto a quella dell'associazione;
- possono ricevere erogazioni liberali.

Rifeimenti/Allegati:

- **Enti del terzo settore**
- **Associazioni di Promozione Sociale**

Il Terzo Settore

La pubblicazione della legge 106 sulla Gazzetta ufficiale del 18 giugno 2016 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale".

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128>

ENTI DEL TERZO SETTORE

AGGIORNATO AL: 2 AGOSTO 2017

data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto Legislativo](#) 3 luglio 2017, n. 117

Nasce una **nuova tipologia** generale di **enti senza scopo di lucro**

Codice del Terzo Settore

Tutto il Codice del Terzo settore è imperniato sulla **nuova figura degli ETS (Enti del Terzo settore)**, la quale ricomprende anche altre tipologie di organizzazioni già esistenti (come le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale).

E' importante ricordare che le **agevolazioni fiscali** e le **facilitazioni** riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall'**iscrizione al Registro Uniconazionale** del Terzo settore.

Definizione

Sono ETS gli enti **iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore** e che assumono la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato), APS (Associazione di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali, Reti associative, Società di Mutuo Soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti di carattere privato. Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi, mentre sono escluse le società. Gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di **azione volontaria** o di **erogazione gratuita**

Obblighi e Divieti

Non sono ETS le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Tutti gli ETS hanno il **divieto di distribuire gli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali** che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili

Risorse umane

- Divieto di superamento del rapporto **1:8** della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annuale Lorda)
- Vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di **retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento** rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Bilanci e rendiconto

Gli ETS non commerciali con **entrate inferiori a 50.000 euro** possono tenere un rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o **entrate** comunque denominate **superiori a 100.000 euro** devono in ogni caso **pubblicare** annualmente e tenere aggiornati nel proprio **sito internet** gli eventuali emolumenti, **compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o **entrate** comunque denominate **uguali o superiori a 220.000 euro** devono redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per **gli altri** il bilancio può essere redatto nella forma dei **rendiconto di cassa**

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o **entrate** comunque denominate **superiori a 1 milione di euro** devono **depositare il bilancio sociale** - redatto secondo le linee guida ministeriali - presso il **Registro Unico** nazionale del Terzo settore, e **pubblicarlo nel proprio sito internet**

Gli ETS **non iscritti nel Registro delle Imprese** devono **depositare il bilancio presso il Registro Unico** nazionale del Terzo settore.

Disposizioni fiscali

Sono previste, per gli ETS, molte **agevolazioni e semplificazioni**. Alcune di queste dipendono però dalla pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità delle norme con le leggi europee.

Attività commerciale e non commerciale

Agli ETS viene applicato un **nuovo concetto di non commercialità** (posto al vaglio della Commissione Europea).

Il concetto di non commercialità segue il principio generale per cui si considerano **non commerciali quelle gratuite e le attività che sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Si stabiliscono nuove condizioni per la **perdita del profilo di ente non commerciale**.

Si considerano commerciali anche i corrispettivi (che superano i costi effettivi) richiesti agli associati, ad eccezione delle APS (Associazione di Promozione Sociale).

Entrata in vigore

ENTRATA IN VIGORE: Giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo

COSA MANCA PER ESSERE EFFETTIVA:

Tutti e i **27 decreti attuativi** previsti dal Codice del Terzo Settore interessano gli ETS.

I decreti fondamentali saranno:

- quello che renderà operativo il **Registro Unico** nazionale del Terzo settore
- quello di definizione delle **attività diverse** e l'autorizzazione della Comunità Europea all'avvio delle misure fiscali di maggior favore per gli enti in relazione alla definizione delle attività commerciali e non commerciali

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare da art. 4 al 6 e da art. 20 al 31

[Vai al testo >](#)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

AGGIORNATO AL: 2 AGOSTO 2017

data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto Legislativo](#) 3 luglio 2017, n. 117

L'APS (Associazione di Promozione Sociale) è l'ente di elezione per lo svolgimento di **attività mutualistiche**

Codice del Terzo Settore

Le APS sono **costituite** da un numero non inferiore di sette persone fisiche o tre APS.

Nelle APS possono essere **associati** altri ETS (Enti del Terzo settore) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Questa previsione non si applica agli **enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI** che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale

I registri attuali confluiranno nel **Registro Unico** nazionale del Terzo settore

Si prevede un **calcolo forfetario delle imposte** per le attività commerciali

Sono confermati i **fondi** del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Definizione

Le APS sono associazioni costituite per lo svolgimento di **attività a favore di propri associati o di terzi**

Risorse umane

Il **numero dei lavoratori** (dipendenti o autonomi) **non** può essere **superiore al 50%** del numero dei **volontari** o al **5%** del numero degli **associati**

Bilanci e rendiconto

Per le APS valgono gli stessi obblighi degli ETS (Enti del Terzo settore)

Disposizioni fiscali

La **detraibilità** delle erogazioni è pari al **30%** della somma erogata **fino a 30.000 euro**

Vige inoltre una diversa ipotesi di **regime forfettario** delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Attività commerciale e non commerciale

Valgono in generale le norme sulla commercialità previste per gli enti del terzo settore non commerciali
E' prevista una diversa ipotesi di **regime forfettario** delle attività commerciali e specifiche norme sulle attività che si considerano in ogni caso non commerciali

Vengono confermati i casi di esclusione dall'IRES ad oggi vigenti con alcune modifiche per le APS di cui alla L 287/91

Abrogazioni

La legge 383/00 viene abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore

Entrata in vigore

ENTRATA IN VIGORE: **Legge attuale** abrogata quasi per intero dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo ma utilizzabile fino all'operatività del Registro Unico

Regime forfettario in vigore a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea

Altra fiscalità a partire dal 1 gennaio 2018

Riferimenti di legge

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare agli art 4, 35, 36, 41, 56, 67, 68, 72, 73, 75, 85, 86, 99

[Vai al testo >](#)